

## DELITTO DI FRODE PATRIMONIALE A DANNO DEGLI ANZIANI

*Al fine di arginare il sempre più dilagante ed allarmante fenomeno criminale delle frodi alle persone anziane, la proposta di legge del PD approvata in prima lettura alla Camera il oggi 20 settembre, ha introdotto nel codice penale il nuovo reato di "Frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili". Come ha evidenziato il relatore David Ermini (PD), si tratta di crimini odiosi, che non si limitano solo a colpire l'aspetto patrimoniale di persone deboli, ma le ferisce profondamente nell'animo, a volte con gravi conseguenze di carattere psicologico e sociale.*

*Il nuovo articolo 643-bis, pertanto, punisce con la reclusione da 2 a 6 anni chiunque, con mezzi fraudolenti, induce una persona particolarmente vulnerabile a causa dell'età avanzata a dare o promettere indebitamente assieme ad altri denaro, beni o altra utilità. Per rientrare in tale nuova fattispecie, il fatto criminoso deve avvenire nell'abitazione della persona offesa, in un altro luogo di privata dimora o all'interno o in prossimità di esercizi commerciali, uffici postali o di sedi di istituti di credito, di luoghi di cura o di ritrovo di persone anziane, di case di riposo, simulando un'offerta commerciale di beni o servizi. Prevista un'aggravante se il fatto avviene per mezzo di strumenti telefonici, informatici o telematici o avvalendosi di dati della vita privata della persona offesa acquisiti fraudolentemente o senza il suo consenso.*

*Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai [lavori parlamentari](#) del provvedimento "Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili e di circonvenzione di persona incapace" (AC 4130-A) – relatore David Ermini (PD) – e ai [dossier](#) del Servizio studi della Camera dei deputati.*

### IL NUOVO ART. 643-BIS: FRODE PATRIMONIALE IN DANNO DI SOGGETTI VULNERABILI

Il nuovo articolo 643-bis del codice penale tutela chi si trovi in situazioni di particolare **vulnerabilità psicofisica a causa dell'età avanzata**. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è, infatti, punito con la **reclusione da due a sei anni e la multa da euro 400 a euro 3.000** chiunque, con mezzi fraudolenti, induce tali categorie di persone a dare o promettere indebitamente a sé o ad altri denaro, beni o altra utilità.

Il codice penale già conosce riferimenti alla "vulnerabilità" (nel delitto di riduzione in schiavitù e tratta di persone, artt. 600 e 601) o alla "particolare vulnerabilità" della vittima del reato (in relazione, ad esempio, alle modalità di assunzione della prova, artt. 190-bis,

351, 362, 392, 398, 498 c.p.p.). Mentre l'**art. 90-quater c.p.p.<sup>1</sup>** prevede che la **condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa** sia desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede.

Per far scattare questa nuova fattispecie penale occorre che il fatto avvenga **nell'abitazione della persona offesa**, in un altro luogo di privata dimora o all'interno o in prossimità di esercizi commerciali, di **uffici postali** o di sedi di **istituti di credito**, di **luoghi di cura** o di **ritrovo di persone anziane**, di case di riposo, **simulando un'offerta commerciale di beni o servizi**.

**Si tratta di un reato di pericolo, in quanto**, diversamente dalla truffa e dalla circonvenzione di incapaci, **non è espressamente richiesto il danno**, che peraltro si realizza nel caso della dazione di denaro, beni o altra utilità. Quindi, utilizzando la costruzione del reato di frode, vi è una **più ampia possibilità di intervento e di tutela nei confronti delle persone anziane**. Quindi rispetto alla circonvenzione di incapaci di cui all'art. 643 c.p., per consentire un maggior ambito di applicazione dell'illecito, in particolare, non è previsto dal nuovo reato il riferimento al compimento di un atto giuridico dannoso per la vittima o per altri.

Prevista un'**aggravante**, con l'aumento di un terzo della pena, al verificarsi di due circostanze alternative:

- 1) se il fatto è commesso con l'**utilizzo di strumenti telefonici, informatici o telematici**;
- 2) se ci si avvale di **dati della vita privata della persona offesa acquisiti fraudolentemente o senza il suo consenso**.

### **NUOVO ART. 643-TER: LIMITATA LA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA**

Con l'obiettivo di limitare i casi di applicazione della sospensione condizionale della pena ai condannati per circonvenzione di incapaci (art. 643 c.p.) e frode in danno di soggetti vulnerabili, (il nuovo articolo 643-bis c.p.), è stato introdotto il nuovo articolo 643-ter che **subordina la concessione del beneficio**:

- all'obbligo delle **restituzioni e al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento** (o provvisoriamente assegnata);
- all'**eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato**.

### **CRITERI DI SCELTA DELLE MISURE CAUTELARI PERSONALI**

In relazione al nuovo reato di frode in danno di soggetti vulnerabili, potrà applicarsi la misura della **custodia cautelare in carcere<sup>2</sup>** anche se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni.

---

<sup>1</sup> Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 di recepimento della direttiva n. 212/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

<sup>2</sup> Modifica all'articolo 275 del codice di procedura penale.

## **ARRESTO OBBLIGATORIO IN FLAGRANZA**

Previsto l'**arresto obbligatorio in flagranza**<sup>3</sup> del delitto di **circonvenzione di persone incapaci** (art. 643 c.p.) e del delitto di **frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili** (nuovo art. 643-*bis* c.p.)

## **AUMENTATA LA PENA PER LA CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI**

**Si innalza la pena**<sup>4</sup> stabilita per il delitto di circonvenzione di persone incapaci con la reclusione da due a sette anni e con la multa da euro 1.302 a euro 3.500.

---

<sup>3</sup> Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale.

<sup>4</sup> Modifica all'articolo 643 del codice penale.